

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1025</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALABRÒ, ROBERTI, ALMIRANTE, SERVELLO, GONELLA GIUSEPPE,  
MANCO, ROMUALDI, DE MARZIO, CRUCIANI**

*Presentata il 9 aprile 1959*

### Revisione dei film e dei lavori teatrali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seconda legislatura il Governo presentò alla Camera il disegno di legge sulla revisione dei film e dei lavori teatrali. Detto disegno di legge, sostanzialmente e profondamente modificato dalla I Commissione permanente della Camera, venne approvato da un ramo del Parlamento mentre la fine della legislatura non ne permise l'esame all'altro ramo del Parlamento.

Il Governo ha ritenuto ora di presentare davanti alla Camera l'identico testo approvato lo scorso anno dalla I Commissione. A nostro parere, il testo febbrilmente elaborato dalla Commissione Interni della Camera sotto l'assillo della fine della legislatura risente di qualche stortura che riteniamo opportuno eliminare con la presente proposta: noi troviamo adottata nel disegno di legge una procedura giudiziaria piuttosto farraginosa per il caso in cui le Commissioni ravvisino nei film o nei lavori teatrali elementi oggettivi di reato o di grave turbamento dell'ordine pubblico ed il presentatore non ottemperi all'invito dell'Amministrazione di ritirare il lavoro. Verrebbe in tal caso investita della questione la Corte d'appello di Roma che deciderebbe con ordinanza in Camera di consiglio e con l'intervento del pubblico Ministero sul rilascio del nulla-osta. Allorché sono in giuoco motivi di ordine pubblico, per l'arti-

colo 6 del disegno di legge, la sezione di Corte d'appello per adottare l'ordinanza verrebbe addirittura integrata da due esperti. È previsto inoltre dallo stesso articolo nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza della Corte d'appello il ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Noi, per non svisare il carattere di autorizzazione amministrativa del visto di censura, abbiamo creduto opportuno ricondurre l'atto nel suo alveo naturale consentendo il ricorso alla Commissione d'appello di secondo grado in tutti i casi, e naturalmente il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale contro il rifiuto della concessione del nulla-osta da parte dell'Amministrazione.

L'interpretazione sistematica della Costituzione italiana permette inoltre di non fermare i casi in cui il nulla-osta debba essere rifiutato all'interpretazione restrittiva e letterale dell'articolo 21, e di tutelare anche i valori della Patria e delle istituzioni cui la Costituzione in parecchi articoli, articoli 52, 54, ecc., fa espresso richiamo; oltre la considerazione che la Costituzione è composta non dai soli 139 articoli che contengono enunciazioni di principi, dichiarazioni di diritti, attribuzioni di poteri, prescrizioni di obblighi e divieti, ma da tutte le norme giuridiche fondamentali che costituiscono lo Stato. La morale dello Stato è quella dei suoi consociati e la sua funzione non può

essere limitata in campi marginali: in quanto direzione costante della vita degli uomini è immanente in tutta la condotta sociale ed in tutte le manifestazioni dei consociati. Basti pensare alla enorme capacità di educazione o di corrosione dell'animo della collettività nazionale che gli spettacoli cinematografici e teatrali possiedono, ed ascoltare le voci di preoccupante allarmismo che da ogni parte d'Italia si levano per rendersi conto della necessità che lo Stato eserciti seriamente questa funzione di controllo di uno dei più importanti fattori di progresso sociale e di equilibrio etico della società moderna. Proprio per difendere l'Arte è necessario evitare che in suo nome si contrabbandino le licenze più sfrenate, atte a scardinare la morale e l'ordine dello Stato: non si vuole esercitare coercizione sull'assoluta libertà interiore della « intuizione-espressione » dell'artista, ma disciplinare la « comunicazione » di un'arte complessa, comunicazione che deve sottomettersi a tutte le esigenze della convivenza sociale: ed è lo Stato che interpreta dette esigenze. Una scorsa alle legislazioni in materia di tutti i tempi e di tutti i Paesi ci permette proprio di arrivare a queste conclusioni; né la esistenza della legislazione in materia ha mai impedito nel mondo il sorgere di capolavori. I pretesti degli incapaci devono accantonarsi: ogni atto umano ha un fine etico, ogni opera d'arte non può essere che morale. Recenti responsabili dichiarazioni del Presidente della Corte Costituzionale, e del Primo Presidente della Corte di cassazione, il quale lamentando la interpretazione della legislazione in vigore affermava essersi trasformati recentemente gli schermi italiani in autentici « schermi di fango », ci fanno ritenere idoneo il nostro punto di vista.

Nella composizione delle Commissioni di revisione la presente proposta ha voluto nettamente differenziare la fisionomia delle Commissioni di primo grado da quella di secondo grado, e ritenendo le categorie degli autori cinematografici e teatrali, dei produttori, dei noleggiatori e degli esercenti cinematografici, degli impresari teatrali, dei critici cinematografici e teatrali degnamente capaci di assumersi la responsabilità dell'auto controllo e dell'auto censura, ha voluto lasciare interamente ad essi, sotto la presidenza di un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, il diritto (che è un dovere) del pronunciamento di primo grado sul lavoro cinematografico e sul lavoro teatrale, lasciando la facoltà semmai al presidente di ricorrere alla Commissione d'appello.

All'articolo 3 si è voluto limitare nel tempo la durata del visto di censura, così come avviene in altri Paesi, per evitare che il mercato cinematografico resti oberato di vecchi scarti di magazzino, salvo naturalmente proroghe per opere meritevoli concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si è voluto pure evitare il caso che frequentemente si verifica della ripresentazione ad un anno o due di distanza di una richiesta del visto di censura, inopinabilmente concesso favorendo illecite speculazioni.

Un principio che si è inoltre sancito nel testo della proposta è la irrevocabilità del nulla-osta, una volta che questo sia stato concesso con tutti i crismi della legittimità.

Le divergenze sostanziali dal disegno di legge governativo sopra illustrate ed altre su cui non ci siamo nella relazione fermati, ci hanno indotto a presentare la presente proposta nella speranza che gli onorevoli colleghi vogliano benevolmente considerarla.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

La proiezione in pubblico di film e la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero di film nazionali, sono soggette a nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nulla-osta è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri previo parere sui film e sui lavori teatrali da parte delle speciali Commissioni di revisione di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

### ART. 2.

Non può essere rilasciato il nulla-osta per proiezione e rappresentazione in pubblico di film o di lavori teatrali nei quali siano riprodotti soggetti e scene che offendono la morale, il sentimento religioso, la patria, il buon costume.

Il nulla-osta per l'esportazione all'estero di film nazionali non può essere rilasciato nei casi indicati dal precedente comma o quando si tratti di soggetti e scene che possono turbare i rapporti internazionali.

### ART. 3.

Il nulla-osta per la proiezione in pubblico di film ha la validità di sette anni dalla prima presentazione in pubblico del film, salvo proroghe della Presidenza del Consiglio.

Il film a cui è stato negato il nulla-osta di proiezione in pubblico non può essere rappresentato per una nuova richiesta del nulla-osta prima che siano trascorsi sette anni dal rifiuto da parte della Presidenza del Consiglio del nulla-osta.

### ART. 4.

Le Commissioni di revisione cinematografica di primo grado sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;

b) da due rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, uno per i produttori cinematografici e l'altro per i distributori cinematografici;

c) da un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo per gli esercenti cinematografici;

d) da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dall'Associazione di categoria;

e) da un critico cinematografico nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa;

f) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Direttore generale dello spettacolo;

b) da un magistrato di Cassazione;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti delle Commissioni di revisione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente.

#### ART. 5.

Le Commissioni di revisione teatrale di primo grado sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;

b) da un autore di teatro designato dall'Associazione di categoria;

c) da un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo per gli impresari teatrali;

d) da un magistrato dell'ordine giudiziario;

e) da un funzionario del Ministero dell'interno;

f) da un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;

g) da un critico teatrale nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione di revisione teatrale di secondo grado è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente,

o, in caso di suo impedimento, dal Direttore generale dello spettacolo;

b) da un magistrato di Cassazione;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico teatrale nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti della Commissione di revisione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente.

#### ART. 6.

Contro le deliberazioni delle Commissioni di revisione cinematografiche e teatrali i richiedenti del nulla-osta o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo Spettacolo hanno la facoltà di ricorrere alle Commissioni di secondo grado nel termine di giorni 10.

#### ART. 7.

Le Commissioni di revisione, nel rilasciare il nulla-osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione del lavoro teatrale possano assistere i minori di anni 16, in relazione alle esigenze della loro tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di 16 anni, il concessionario ed il direttore del locale cinematografico o teatrale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo.

Devono inoltre rigorosamente impedire che i minori di 16 anni accedano nel locale in cui vengano eseguiti spettacoli da quali i minori siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste l'incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sull'ammissione nella sala dello spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film alla cui proiezione possono assistere i minori di anni 16, spettacoli di qualsiasi genere o presentazioni licenziose sensuali o violente di spettacoli di futura programmazione.

ART. 8.

Le deliberazioni sul rilascio o meno del nulla-osta dell'Amministrazione dovranno essere notificate ai richiedenti entro un termine massimo di giorni 30 dal deposito del film o del lavoro teatrale, o dalla riconsegna della pellicola per la quale fossero state richieste modifiche.

Lo stesso termine si applica alle deliberazioni della Commissione di secondo grado.

Le deliberazioni negative dovranno essere comunicate per iscritto ai richiedenti ed opportunamente motivate.

ART. 9.

Qualora trascorrano 50 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, o dalla riconsegna della pellicola per la quale fossero state richieste modifiche, senza che l'Amministrazione si pronunzi sulla concessione del nulla-osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne attestato all'interessato, dietro sua richiesta.

ART. 10.

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla-osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico non possono essere trasmessi per televisione.

ART. 11.

I cine-giornali devono essere esaminati con procedura d'urgenza ed i termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà.

ART. 12.

Il nulla-osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico concesso ai sensi delle vigenti disposizioni non potrà essere revocato.

ART. 13.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 7 e 10 è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dalla presente legge o dall'articolo 688 del Codice penale, l'Autorità giudiziaria può disporre, nel pronunziare sentenza di condanna, la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo da 5 a 30 giorni. La stessa disposizione

si applica nei casi di maggiore gravità o di recidiva nei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione di lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 688 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione voluta dalla legge o il film cui sia stato negato il nulla-osta ed interdirla la proiezione in pubblico sino al pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione di lavori teatrali sforniti del nulla-osta.

ART. 14.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.